



CIRCOLARE N° 5 DEL 28.06.2018

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Riteniamo utile fornire una sintesi di recenti novità.

Fatturazione elettronica acquisto di carburanti: proroga al 2019.

Oggi dovrebbe essere confermato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge “light” per prorogare di sei mesi l’obbligatorietà della fattura elettronica nella cessione di carburanti. L’e-fattura nelle cessioni di carburante per autotrazione ai titolari di partita Iva diventerà obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2019: data dalla quale l’emissione del documento digitale si estenderà a tutte le operazioni tra privati. Ciò significa che, per tutto il secondo semestre del 2018, sarà ancora valida la scheda carburante, per documentare le spese sostenute e per dedurre i costi sostenuti relativi. Rimane, tuttavia, l’obbligo di adottare pagamenti tracciabili.

**Decreto approvato
dal Consiglio dei
Ministri del
27.06.2018**

Acquisto di carburante per auto ad uso promiscuo

L’applicazione delle nuove regole di fatturazione elettronica, è piuttosto complicata econ riferimento alle vetture che di solito si concedono ai dipendenti in uso promiscuo.

Fino al 30.06.2018 (ora fino al termine del 2018), il D.P.R. 444/1997 vieta l’emissione della fattura per questi rifornimenti.

L’utente che paga il carburante mediante le *fuel card* emesse da speciali circuiti non avrebbe alcuna difficoltà.

Al di fuori di questi circuiti, la disciplina della fattura elettronica si applica solo alle operazioni tra soggetti passivi e, quindi, occorre stabilire se l’utente del veicolo aziendale, nel momento in cui si rifornisce, agisce da privato o per conto del soggetto passivo che gli ha assegnato l’automezzo.

E’ stato confermato che per ottenere la deduzione del costo del carburante, è sufficiente utilizzare una carta di credito, anche personale del dipendente. Se, invece, si usa ancora la scheda carburante, occorre notare che contiene i dati del soggetto passivo/datore di lavoro: ciò significa che l’utente del veicolo effettua, dal punto di vista delle imposte indirette IVA, un acquisto in nome e per conto del suo datore di lavoro il quale, può detrarre una quota di IVA.

Tuttavia sorge un altro problema: occorre rilevare che tutto ciò che è pagato al dipendente, anche in natura, costituisce spesa di lavoro dipendente, salvo specifiche eccezioni. Non compare tra le eccezioni il rimborso del carburante, e quindi il pagamento del carburante potrebbe essere considerato una spesa per lavoro dipendente, anche con rinuncia alla detrazione IVA.

Poiché la spesa per l’acquisto del carburante deve essere direttamente attribuita al datore di lavoro, questo dovrà richiedere la fattura elettronica. Per i rifornimenti di carburante, si ricorda che il pagamento dovrà avvenire con mezzi tracciabili: ad esempio, il

pagamento del carburante può essere effettuato dal dipendente con carta di credito e rimborso dal datore di lavoro con bonifico bancario.	
---	--

Pagamento in contanti di lavoratori dipendenti

<p>Dal 1.07.2018 i datori di lavoro ed i committenti sono obbligati ad erogare retribuzioni e compensi e acconti mediante specifici strumenti di pagamento tracciabili. Sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bonifico; strumenti di pagamento elettronico; • pagamento in contanti allo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; • assegno. <p>Non è più ammesso il pagamento in contanti, pena l'applicazione di una sanzione da Euro 1.000 ad Euro € 5.000. Sono esclusi dal nuovo obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni, quelli di lavoro domestico ed i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi occasionali.</p>	Dal 1.7.2018
---	---------------------

App per il pagamento di tasse e multe dallo Smartphone

<p>Dal 22.06.2018 la piattaforma Satispay è abilitata anche da smartphone al pagamento di tasse, multe, bollo dell'auto, ticket sanitari, mense scolastiche e altri bollettini di PagoPa, il sistema unico di pagamento della pubblica amministrazione.</p> <p>L'applicazione Satispay può essere liberamente scaricata.</p> <p>Per eseguire l'operazione, è necessario aprire Satispay dallo smartphone ed accedere alla sezione "Servizi", dove si troverà il tag "Bollettini PagoPA": inquadrando con la fotocamera il QR Code o inserendo i codici riportati sul bollettino, si potrà effettuare il pagamento.</p> <p>La commissione è di Euro 1 per ogni operazione, mentre continueranno a non avere alcuna commissione i pagamenti online su PagoPa con Satispay.</p>	Dal 22.6.2018
--	----------------------

Cessione ecobonus

<p>L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con riferimento alla cessione del credito d'imposta per lavori di efficientamento energetico e riqualificazione realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari (ecobonus).</p> <p>I soggetti che possono cedere il credito sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti coloro che sostengono le spese, compresi quelli che per incapacità non riescono a beneficiare, in tutto o in parte, della detrazione (soggetti "no tax area"); • i contribuenti Ires; • i cessionari del credito, che possono quindi, a loro volta, cedere il credito ottenuto. <p>La cessione del credito può essere effettuata in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari per la realizzazione degli interventi agevolabili, oppure in favore di <i>altri soggetti privati</i> (persone fisiche e coloro che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata) e <i>banche e intermediari finanziari</i> (solo da parte di soggetti "no tax area").</p> <p>La circolare, pur con la precisazione che non saranno sanzionati i comportamenti non conformi ai chiarimenti da essa forniti, definisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria; 	Circolare Ag. Entrate n. 11 del 18.05.2018
---	---

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• per <i>altri soggetti privati</i> devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori che hanno dato origine alla detrazione. | |
|--|--|

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani
